


Avv. Francesco Ferrari
Viale Libertà n. 11 - 20900 Monza
Tel. 039.5964357 - telefax 039.23.29.860
Via Turati n. 8 - 20121 Milano
Tel. 02.5402041 - telefax 02.54020454
PEC: francesco.ferrari@monza.pecavvocati.it


Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE


PER LA LOMBARDIA – Sede di MILANO


RICORSO

nell'interesse di









tutti rappresentati e difesi, come da procura speciale (All. A) da intendersi apposta in calce al ricorso, dall'avv. Francesco Ferrari (Cod. Fiscale FRRFNC70T24F205A) del foro di Monza e in virtù della stessa elettivamente domiciliati presso lo Studio del predetto difensore in (20121) Milano, alla Via Turati n. 8 (il nominato procuratore, ai sensi di cui all'art. 136 c.p.a., indica per le comunicazioni il numero di fax: 039.2329860 ed il seguente indirizzo PEC: francesco.ferrari@monza.pecavvocati.it)

- ricorrenti -

contro

ISTITUTO COMPRENSIVO DON RINALDO BERETTA (Cod. fiscale 83007620152), corrente in (20833) Giussano fraz. Paina alla Via Manzoni n. 50, in persona del legale rappresentante pro tempore

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Codice Fiscale 80185250588), corrente in (00153) Roma (RM) al Viale di Trastevere n. 76/A, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato

- Amministrazioni resistenti -

e nei confronti

[REDACTED]

- controinteressata -

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE,

- della Deliberazione del Consiglio di Istituto n. 66 assunta nella seduta del 22 novembre 2023 e pubblicata in data 4 dicembre 2023 per quindici giorni consecutivi con la quale è stata decisa l'adozione della c.d. "settimana corta" a partire dal prossimo anno scolastico 2024/2025 per tutte le classi del tempo normale della scuola primaria nonché per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado (doc. 1), acquisita in data 17/1/2024 a seguito di istanza di accesso agli atti del 22/12/2023;
- ove e per quanto possa occorrere, della Deliberazione del Collegio dei Docenti del 31/10/2023, acquisita in data 17/1/2024 a seguito di istanza di accesso agli atti del 22/12/2023;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso, allo stato non noto, con riserva di motivi aggiunti.

IN FATTO

1. PREMESSA

1.1 Gli odierni ricorrenti sono tutti genitori di alunni frequentanti le classi della [REDACTED] a tempo ordinario del plesso di scuola primaria della [REDACTED] nonché di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, essendo entrambe le

sedi scolastiche aggregate, unitamente ai plessi di scuola primaria delle frazioni di Birone e di Robbiano, a costituire l'Istituto comprensivo statale "don Rinaldo Beretta" di Giussano, con sede nella frazione di Paina, odierno resistente.

1.2 Fino a tutto il corrente anno scolastico 2023/2024 l'organizzazione dell'orario scolastico risulta così articolata:

- nella ██████████ a tempo normale (classi dalla prima alla quinta) del plesso di scuola primaria della ██████████ 27 ore settimanali, suddivise in 6 mattine di 4 ore e 30' da lunedì a sabato;
- in tutte le altre classi della scuola primaria dei tre plessi vige l'orario del tempo pieno di 40 ore settimanali su 5 giorni, inclusive del tempo mensa (queste classi non sono interessate alla delibera oggetto del presente ricorso);
- nella scuola secondaria di primo grado (tutte le classi): tempo normale di 30 ore settimanali, suddivise in 6 mattine di 5 ore da lunedì a sabato.

Infatti, come risulta dal Piano triennale dell'offerta formativa (nel seguito anche solo PTOF) del triennio 2022-2025 (doc. 2) alla pag. 8 *“Servizi scolastici forniti dall'Amministrazione Comunale”*, è espressamente evidenziato il sabato di lezione nel tempo normale della primaria (è universalmente noto che il tempo pieno è di 40 ore/sett. su 8 ore/giorno): *“- il pre-scuola: per meglio rispondere alle esigenze delle famiglie della scuola primaria l'Amministrazione comunale offre il servizio di pre-scuola. Tale servizio è effettuato dal lunedì al sabato e copre il tempo intercorrente tra le ore 7.30 e l'inizio delle lezioni;”*.

Invece per la scuola secondaria di primo grado (che è tutta a tempo normale di 30 ore/sett.) la previsione dei 6 giorni è specificamente indicata a pag. 56: *“• tempo normale: 30 ore settimanali di lezione, suddivise su sei giorni dal lunedì al sabato senza rientri pomeridiani;”*.

In più aggiungasi che, come risulta dalla Circolare n. 7 del 6 settembre 2023 (doc. 3) l'orario delle lezioni è specificato per ogni plesso dall'Istituto come segue: “(…)

3. Orario delle lezioni

PLESSO DI PAINA: tempo normale: 8.30–13.00, dal lunedì al sabato compreso

tempo pieno: 8.30 – 16.30 dal lunedì al venerdì

L'orario della mensa sarà alle 12.30 per tutte le classi a tempo pieno

PLESSO DI BIRONE:

tempo pieno: 8.20 – 16.20 dal lunedì al venerdì

L'orario della mensa sarà dalle 12.20 alle 14.20: 12.20 (primo turno), 13.20 (secondo turno).

PLESSO DI ROBBLANO:

tempo pieno: 8.20 – 16.20 dal lunedì al venerdì

Per le classi prime: 8.25 – 16.25.

L'orario della mensa sarà dalle 12.20 alle 14.20: 12.20 (primo turno), 13.20 (secondo turno).

(...)"

1.3 A seguito di un procedimento (se così vogliamo definirlo) completamente avulso dalle previsioni di legge che regolano la vita delle istituzioni scolastiche, con la Deliberazione del Consiglio di Istituto meglio e più diffusamente indicata in epigrafe, è stata decisa, **in assenza della benché minima motivazione (neanche per relationem)** l'adozione della c.d. "settimana corta" a partire dal prossimo anno scolastico 2024/2025 per tutte le classi del tempo normale della scuola primaria nonché per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado.

1.4 Alcuni degli odierni ricorrenti hanno esperito in data 7/12/2023, il rimedio del reclamo (doc. 4) ai sensi dell'art. 14, comma 7 secondo alinea, del D.P.R. n. 275/1999 ("Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), assumendo la **violazione di numerose norme di legge** che regolamentano il procedimento amministrativo (L. 241/1990), le attribuzioni del Consiglio d'Istituto (art. 10 del Testo Unico emanato con d.P.R. n. 297/1994, nel seguito anche T.U.) nonché l'azione delle autonomie scolastiche (d.P.R. n. 275/1999), in particolare quelle previste per l'adozione e la revisione del Piano Triennale di Offerta Formativa (PTOF) e quelle che stabiliscono il ruolo e le competenze degli organismi monocratici e collegiali preposti all'adozione e alla gestione degli atti all'interno degli Istituti di istruzione, l'**eccesso di potere** per carenza di istruttoria, contraddittorietà fra gli Atti di indirizzo del Dirigente scolastico e le azioni derivate, ammissione al

voto di soggetti estranei all'Istituto sulla materia della riforma dell'organizzazione dell'orario interno, con il risultato di falsare i risultati della consultazione dei genitori degli alunni iscritti e frequentati, nonché l'**incompetenza del Dirigente scolastico** ad avviare il procedimento e a regolamentarne lo svolgimento, in assenza di delibera di indirizzo e di apposito Regolamento da parte del Consiglio d'istituto.

1.5 In assenza di qualsivoglia cenno di riscontro da parte dell'Istituto [nella seduta del Consiglio di Istituto del 18/12/2023 (doc. 5) la disamina di detto reclamo non è stata posta all'Ordine del Giorno della seduta né è stata minimamente discussa] è stata poi presentata da parte di alcuni degli odierni ricorrenti in data 22/12/2023 a mezzo pec (doc. 6) apposita istanza di accesso agli atti (tra cui anche quello qui impugnato) così da poter valutare ogni aspetto della motivazione assunta e dell'iter amministrativo che ha condotto all'adozione della delibera in oggetto.

1.6 Con nota Prot. 0000212/U del 17/01/2024 (doc. 7) è stato dato riscontro (seppur parziale) alla predetta istanza e si è tuttora in attesa della sua completa evasione (da cui l'istanza istruttoria di cui in appresso).

_o_o_o_

2. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E GLI ACCADIMENTI OCCORSI

2.1 Ai fini del presente giudizio si ritiene opportuno operare, seppur in estrema sintesi, un richiamo alle principali previsioni normative che rilevano in materia per tracciare un quadro di paragone con quanto accaduto nella fattispecie.

2.2 Il Piano triennale per l'offerta formativa. Come è noto, la riforma del 2015 (vedasi la Legge n. 107/2015 che all'art. 1, comma 14, novella l'art. 3 del Regolamento di cui al d.P.R. 275/1999), ha modificato nel suo incipit il percorso di costruzione del PTOF in quanto il compito di individuare gli "*indirizzi generali*" e le "*scelte generali*" da porre alla base del PTOF medesimo è stato attribuito al Dirigente scolastico, condizionandolo:

- all'esercizio de "*i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio*";

- al tener conto “*delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti*” (così testualmente il sopra richiamato art. 1, comma 14).

2.3 Nel caso dell’Istituto comprensivo di Paina, l’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico per la predisposizione del PTOF nel triennio 2022-2025 è stato emanato in data 9 settembre 2022 (cfr., prot. n. 2604/U – doc. 8).

Ivi si dichiara che il PTOF (cfr., ancora, doc. 2) va inteso come “***programma completo e coerente di strutturazione precipua del curriculum, di attività, di logistica organizzativa, d’impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane.***”

Occorre da subito evidenziare che in tale documento, ove pur si assicura (o, più esattamente, asserisce) il carattere di completezza e di coerenza del PTOF anche nella determinazione della ***logistica organizzativa*** dell’Istituto, la rideterminazione dell’organizzazione dell’orario delle lezioni nel tempo normale della primaria nonché del tempo normale in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado non vi è affatto menzionata.

2.4 Ciononostante, nella riunione del Collegio dei docenti del 26 giugno 2023, il Dirigente scolastico (doc. 9, acquisito in data 17/1/2024 a seguito di istanza di accesso agli atti) “*riferisce che i genitori cominciano a chiedere informazioni relative al questionario sul tempo scuola che dobbiamo proporre, ma la risposta della dirigente è stata quella che si dovrà attendere l’avvio dell’anno scolastico, quando la commissione deputata si riunirà per elaborarlo, e che comunque sarà somministrato dopo le assemblee di presentazione dell’istituto*”.

2.5 All’inizio del corrente anno scolastico 2023/2024 il Dirigente scolastico, precisamente con proprio atto (doc. 10) in data 11 settembre con prot. n. 4133/U, ha, quindi, proposto al Collegio dei docenti la “Revisione del Piano triennale dell’offerta formativa - triennio 2022/25”: neppure in tale Atto, pur dedicando una sezione allo “Assetto organizzativo” dell’Istituto, il Dirigente scolastico ha dichiarato al Collegio dei docenti l’obiettivo di riformare l’orario delle lezioni.

2.6 Si è sopra ricordato che, con la riforma del 2015, la competenza nell'individuazione degli indirizzi generali del PTOF è passata dal Consiglio d'Istituto al Dirigente scolastico. Tale disposizione innova unicamente il percorso di avvio del PTOF, null'altro essendo stato innovato quanto alle complessive competenze del Consiglio d'Istituto.

Pertanto, vigono a pieno titolo le disposizioni del T.U., a partire dall'affermazione del principio secondo il quale “***Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali...***” (art. 10, comma 1).

Con il successivo comma 3 dell'art. 10, sono dettagliate le competenze del Consiglio, dotato di potere deliberante, fatte salve le competenze del collegio dei docenti, “*per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola*”.

Con il più specifico comma 4, si afferma che “*Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi (...) all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali*”.

Non vi è dubbio che la procedura della revisione dell'orario delle lezioni avrebbe dovuto prendere avvio, prima ancora che dall'Atto dirigenziale (nel quale, per giunta, manca ogni indicazione in tal senso), dall'indirizzo generale impartito dal Consiglio, e, in particolare, dall'individuazione dei “***criteri generali relativi (...) all'adattamento dell'orario delle lezioni***”, ma ciò con tutta evidenza è assolutamente mancato.

2.7 Invero, con un'inopinata accelerazione, la questione della settimana corta è stata poi portata all'attenzione del Collegio Docenti come risulta dal verbale n. 3 del 31/10/2023 (doc. 11, anch'esso acquisito in data 17/1/2024 a seguito dell'istanza di accesso agli atti del 22/12/2023).

In quell'occasione, il Dirigente scolastico ha annunciato la consultazione dei genitori in merito al cambio di orario, fornendo contestualmente una sorta di Regolamento attuativo sulla base di criteri quali:

- l'ammissione al voto dei genitori delle classi di alunni effettivamente frequentanti il tempo normale nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado;

- l'ammissione al voto di genitori i cui figli sono iscritti ai due gradi interni di istruzione interni all'I.C. (i genitori di IV e V primaria votano per l'orario della scuola media);
- l'ammissione al voto di genitori i cui figli sono iscritti agli Istituti di scuola dell'infanzia siti nel Comune di Giussano, Istituti di proprietà parrocchiale col riconoscimento di parità;
- la validità del voto dei genitori è subordinata al raggiungimento della percentuale del 60%.

Si noti che il Dirigente scolastico non ha la minima competenza a bandire motu proprio consultazioni del genere né a regolamentarne l'attuazione e a stabilirne la validità degli esiti, dato il principio (già sopra ricordato) che **la regolamentazione della vita scolastica va ricondotta alla competenza del Consiglio d'Istituto** (come risulta dal già citato art. 10 del Testo Unico emanato con d.P.R. n. 297/1994.)

2.8 Ciò nonostante, si arriva così alla procedura di voto (*alias* “somministrazione del sondaggio”) che rappresenta l'acme della confusione e dell'illegittimità di cui è costellato l'intero procedimento di che trattasi (i cui esiti sono riportati nel provvedimento gravato e di cui si dirà in appresso nei motivi di diritto) con modifiche “in corso d'opera” delle modalità di voto.

2.9 Di tale confusione viene dato atto anche nell'incipit del verbale del 22/11/2023 (anch'esso acquisito in data 17/1/2024 a seguito dell'istanza di accesso agli atti del 22/12/2023, cfr., doc. 7) ove viene data lettura di una comunicazione dei consiglieri facenti parte della componente genitori del Consiglio di Istituto che evidenzia testualmente: *“Con riferimento alla somministrazione del sondaggio ai genitori dell'Istituto Comprensivo, la componente genitori del Consiglio di Istituto manifesta, in modo unanime, il proprio disappunto per i modi e i tempi di tale azione. **L'omessa condivisione preliminare del contenuto del sondaggio, gli errori sui link trasmessi e altresì la tardiva informazione sulla data di pubblicazione**, hanno messo in grave imbarazzo tutta la componente genitori e tutti rappresentanti di classe che ogni giorno si prodigano per creare una relazione trasparente e costruttiva tra le famiglie e la scuola. Quando un rappresentante di*

Istituto, suo malgrado, si mostra impreparato o disinformato su temi così importanti, perde senza dubbio della credibilità e dell'autorevolezza che da sempre costituiscono i punti fondanti della loro rappresentatività. Ci auguriamo che situazioni come questa non si ripetano e che rimanga sempre salvo il rapporto di lealtà, di collaborazione e di reciproco confronto.”

Quindi, con tutta evidenza, la procedura non è stata né congegnata né (almeno) condivisa con la componente genitori del Consiglio di Istituto (è, infatti, stata predisposta unicamente ed autoritariamente dalla Dirigente Scolastica, come si è già rilevato nelle pagine precedenti ove è stata evidenziata l'elaborazione e la stesura da parte della stessa Dirigente Scolastica delle “regole di ingaggio”) con violazione chiara ed incontrovertibile delle prerogative del Consiglio di Istituto stesso oltre che della normativa che sovrintende le dinamiche di formazione della volontà degli Organi collegiali, del rapporto scuola – famiglia e del correlato principio del legittimo affidamento.

2.10 In un siffatto contesto, il Consiglio di Istituto è stato, di fatto e di diritto, escluso dall'esercizio delle proprie funzioni nel momento ed è stato convocato solo e soltanto il 22 novembre 2023, a cose fatte, venendo strumentalmente adibito alla formale ratifica di quanto già deciso altrove.

Non stupisce, quindi, che **la delibera in contestazione sia priva, come già detto della benché minima motivazione**, neppure *per relationem*, in merito alle ragioni della scelta assunta.

°°_°_

Tanto premesso, ad avviso dei ricorrenti che

- in quanto genitori, fruitori del servizio reso dall'Amministrazione scolastica, hanno interesse diretto, concreto e attuale ad agire a tutela delle proprie prerogative per la migliore istruzione, educazione e sviluppo psico-fisico e sociale dei propri figli, di cui sono responsabili ex lege, in attuazione delle scelte effettuate con l'iscrizione ed in virtù del patto di fiducia assunto con la scuola;
- in quanto cittadini, hanno altresì l'aspettativa della legittimità dell'azione amministrativa, che tale è nella misura in cui si attiene alle regole del

procedimento.

gli atti gravati, sono illegittimi e meritano di essere annullati per i seguenti motivi

IN DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (art. 97 Costituzione; artt. 3 Legge n. 241/1990 e ss.mm.; art. 10 DPR 297/1994; ECCESSO DI POTERE (irragionevolezza, carenza di istruttoria, indeterminatezza, violazione del principio del legittimo affidamento)

I.1 Assenza integrale di motivazione dell'atto gravato

Ad avviso dei ricorrenti, e a prescindere dai motivi che pur sono stati *in nuce* rappresentati nelle pagine che precedono, la deliberazione del Consiglio di Istituto qui gravata è viziato in radice in quanto è priva del benché minimo corredo motivazionale, in palese violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990.

Mancano, infatti, le ragioni della scelta assunta così da pregiudicare integralmente il fondamento di legittimazione democratica del potere nella specie esercitato.

Ai sensi della norma sopra citata, infatti, ogni provvedimento amministrativo, ivi compresi quelli concernenti – come nel caso di specie – l'organizzazione amministrativa deve essere motivato.

La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria (che, nel caso, nemmeno c'è stata) e ciò al fine di dare conto, nel rispetto anche dell'art. 97 della nostra Costituzione, delle ragioni della scelta concretamente effettuata.

Manca, nella fattispecie, il benché minimo riferimento anche a profili generali e/o a criteri che sorreggono la scelta effettuata.

Né può ritenersi sufficiente il richiamo al (o la presa d'atto del) esito del sondaggio effettuato (pur con tutte le riserve in merito allo svolgimento dello stesso come si è già anticipato e come meglio si dirà in appresso) atteso che, come specificato in giurisprudenza non può “*attribuirsi valore preponderante e decisivo in ordine all'esito favorevole e/o contrario dei sondaggi informali e spontanei effettuati tra le famiglie interessate, non*

configurandosi alcun onere a carico degli organi procedenti di acquisire il previo assenso della maggioranza delle famiglie interessate rispetto alla variazione della calendarizzazione settimanale delle lezioni?” (cfr., TAR Abruzzo, Pescara, Sezione I, n. 166 del 22 maggio 2018).

Non è dato, pertanto, comprendere le motivazioni in forza delle quali il Consiglio di Istituto è pervenuto ad assumere la scelta effettuata.

Ciò come già detto non stupisce in quanto, come già evidenziato, il Consiglio di Istituto è stato di fatto e di diritto relegato, anche in ragione della ricostruzione fattuale svolta in narrativa, a ratificare una decisione assunta altrove, decisione anche questa – peraltro - priva della necessaria motivazione.

Pertanto, per tale precipua ragione la Deliberazione gravata merita di essere annullata.

o_°

I.2 Carenza di istruttoria e sue conseguenze

Il difetto di motivazione sopra censurato deriva, peraltro, dalla completa assenza di istruttoria in quanto il Consiglio di Istituto non ha svolto alcuna attività di analisi rispetto alle esigenze organizzative.

Abbiamo già evidenziato come **spetti al Consiglio di Istituto elaborare ed adottare gli indirizzi generali** in forza di quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del DPR 297/1994.

Il successivo comma 3 dell’art. 10 dettaglia, poi, le competenze del Consiglio, dotato di potere deliberante, fatte salve le competenze del collegio dei docenti, *“per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola”*.

Il successivo comma 4 dispone poi che *“Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi (...) all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali”*.

E tuttavia, nel caso che ci occupa, nulla di tutto questo è avvenuto: non vi è traccia agli atti, né la delibera gravata ne fa cenno, di una attività istruttoria o anche programmatica in tal senso da parte del Consiglio di Istituto a conferma della già rilevata ed eccepita “spoliazione” delle prerogative consiliari.

Né vi è, sempre a conferma della completa carenza di valutazione, alcun riferimento

anche ad atti di altri soggetti all'interno dell'Istituto (e quindi non vi è nemmeno una potenziale motivazione per *relationem*).

Mancano completamente una valutazione ed una adeguata istruttoria sull'effettivo impatto della settimana corta su tutti i soggetti interessati e, in particolare, sull'incidenza del cambio di struttura delle lezioni sugli alunni e sulla gestione del tempo pomeridiano, sull'incidenza dell'aumento del numero di lezioni giornaliere e sull'effettivo apprendimento degli studenti.

Da qui l'evidente sviamento di potere in presenza di scelte irragionevoli ed incomprensibili per gli alunni che si sono iscritti sulla base di un PTOF rimasto nei fatti completamente alterato.

Ed anche per questo specifico aspetto, l'atto gravato deve essere annullato.

o_o

I.3 Violazione del principio del legittimo affidamento

Il difetto integrale di motivazione del provvedimento gravato così come l'assenza di una qualsivoglia istruttoria concretano poi la lesione del legittimo affidamento delle famiglie, posto che l'orario costituisce una componente essenziale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica tale da orientare la scelta della stessa, di talché è illegittimo il mutamento di orario deliberato in epoca solo successiva alla comunicazione alle famiglie che prevedeva la "settimana lunga", con ciò, appunto, violando il principio del legittimo affidamento in capo ai soggetti che si erano determinati alla scelta dell'Istituto anche in base all'orario vigente [abbiamo già evidenziato in narrativa come alla pag. 8 del PTOF triennio 2022-2025 "Servizi scolastici forniti dall'Amm. Comunale" (cfr., ancora doc. 2), è espressamente evidenziato il sabato di lezione nel tempo normale della primaria (è universalmente noto che il tempo pieno è di 40 ore/sett. su 8 ore/giorno): "*il pre-scuola: per meglio rispondere alle esigenze delle famiglie della scuola primaria l'Amministrazione comunale offre il servizio di pre-scuola. Tale servizio è effettuato dal lunedì al sabato e copre il tempo intercorrente tra le ore 7.30 e l'inizio delle lezioni;*".

Invece per la scuola secondaria di primo grado (che è tutta a tempo normale di 30

ore/sett.) la previsione dei 6 giorni è specificamente indicata a pag. 56: “• *tempo normale: 30 ore settimanali di lezione, suddivise su sei giorni dal lunedì al sabato senza rientri pomeridiani;*”]

Ed ancora tali previsioni trovano conferma anche nella Circolare n. 7 del 6 settembre 2023 (cfr., ancora. doc. 3).

Sul punto è consolidato l'orientamento della giurisprudenza (cfr., TAR Lazio, IIIbis, sent. n. 2249 del 28 febbraio 2018; TAR Lazio, III-bis, ord. n. 5383 del 14 settembre 2018; TAR Lazio, IIIbis, sent. n. 703 del 18 gennaio 2019).

Il provvedimento oggi impugnato non fornisce alcuna adeguata motivazione in ordine alla tutela (violata) di questo affidamento dato che si limita a riportare la votazione favorevole del sondaggio effettuato e a deliberare di conseguenza, come se non esistesse un provvedimento di contrario espresso tenore, da previamente espungere dalla realtà amministrativa prima - o insieme- all'adozione del nuovo atto.

-_o_o_

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (art. 97 Costituzione; artt. 3 Legge n. 241/1990 e ss.mm.; art. 3, comma 4, del dpr n.275 del 1999; art. 8, comma 6, d.p.r. n. 275 del 1999; art. 1, comma 12, l. n. 107 del 2015; art. 7, 10 e 15 del d.lgs. n. 297 del 1994); ECCESSO DI POTERE (irragionevolezza, carenza di istruttoria, indeterminatezza, violazione del principio democratico)

Fermo ed impregiudicato il motivo principale articolato nelle pagine che precedono, la deliberazione qui gravata è altresì viziata, come già dedotto in narrativa, perché di fatto l'impulso alla stessa ha preso il proprio avvio da una serie di decisioni assunte da un soggetto assolutamente incompetente in violazione delle norme che disciplinano le rispettive prerogative degli organi all'interno delle istituzioni scolastiche.

o_o

II.1 Mancata modifica e/o aggiornamento del PTOF

Diversamente da quanto accaduto, la decisione di disporre la settimana corta avrebbe

dovuto essere approvata in sede di revisione del PTOF, elaborata e esaminata dal Collegio dei docenti, cui competono le valutazioni di natura didattica e educativa, e approvata poi dal Consiglio di Istituto.

Come abbiamo visto, infatti, il PTOF non ha subito alcuna variazione ed anzi, nel mese di settembre, quando la Dirigente Scolastica ha proposto al Collegio dei docenti la “Revisione del Piano triennale dell’offerta formativa - triennio 2022/25” (cfr., ancora doc. 10) nulla ha rappresentato sul punto: infatti, in tale Atto, pur essendoci una specifica sezione in merito allo “Assetto organizzativo” dell’Istituto, manca qualsivoglia accenno circa l’obiettivo di riformare l’orario delle lezioni.

Anche tale specifica circostanza, nell’alveo delle già evidenziate illegittimità, è sintomatica della violazione del principio del legittimo affidamento in capo ai soggetti che si erano determinati alla scelta dell’Istituto anche in base all’orario vigente.

o_o

II.2 La violazione del principio democratico nel rapporto scuola-famiglia

Risulta altresì violato il principio democratico di gestione del rapporto scuola-famiglia (quale corollario ulteriore del principio del legittimo affidamento).

L’autonomia scolastica, infatti, *“si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.”*

Di conseguenza, i canali attraverso i quali si sostanzia la partecipazione democratica delle famiglie alla gestione della scuola sono costituiti dagli Organi collegiali di cui al T.U.: i Consigli di interclasse e di classe, il Consiglio d’istituto, l’Assemblea dei genitori.

Tuttavia, a comprova della violazione in rubrica nel procedimento finalizzato a mutare l’organizzazione dell’orario delle lezioni manca qualsivoglia coinvolgimento di tali organi. In particolare, e come già dedotto,

- è stato eluso l'esercizio delle competenze proprie del Consiglio d'Istituto (art. 10 T.U.), al quale non è stato chiesto di deliberare né il previsto "indirizzo generale" della revisione dell'orario delle lezioni né il Regolamento per la consultazione delle famiglie degli alunni frequentanti;
- la proposta di cambio orario non è stata presentata e condivisa nelle sedi istituzionali dell'Assemblea dei genitori /delle Assemblee di classe, previste dall'art. 15 del T.U.
- è stata esclusa qualsivoglia forma di coinvolgimento delle famiglie, atta a valorizzare la responsabilità genitoriale ed è stato precluso ai genitori l'esercizio dei diritti di accesso e di partecipazione al dibattito.

o_o

II.3 La procedura di consultazione dei genitori

Come già evidenziato in narrativa, risulta che, nel corso della riunione del Collegio dei docenti in data 31 ottobre 2023 (cfr., ancora, doc. 11), la Dirigente scolastica abbia annunciato la consultazione dei genitori in merito al cambio di orario, fornendo contestualmente una sorta di Regolamento attuativo sulla base di criteri quali:

- a- l'ammissione al voto dei genitori delle classi di alunni effettivamente frequentanti il tempo normale nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado;
- b- l'ammissione al voto di genitori i cui figli sono iscritti ai due gradi interni di istruzione interni all'I.C. (i genitori di IV e V primaria votano per l'orario della scuola media);
- l'ammissione al voto di genitori i cui figli sono iscritti agli Istituti di scuola dell'infanzia siti nel Comune di Giussano, Istituti di proprietà parrocchiale col riconoscimento di parità;
- la validità del voto dei genitori è subordinata al raggiungimento della percentuale del 60%.

Ora, in merito all'estensione ai genitori delle scuole parrocchiali dell'infanzia del diritto di voto sull'orario delle lezioni dell'I.C. di Paina, va rilevato che la Dirigente aveva asserito che essa sarebbe stata limitata ai bambini di cinque anni: e, purtuttavia, mentre era in corso la consultazione dei genitori (doc. 12 e doc. 13), la Dirigente

stessa, con due comunicazione di “errata corrige”, andava ad estendere il diritto di voto ai genitori di tutti i bambini frequentanti le tre annualità della scuola dell'infanzia (cfr., doc. 14 e 15).

Circa la soglia del 60% sopra citata, non è chiaro se si intendesse riferirla al quorum dei votanti o alla percentuale dei Sì in rapporto ai No: da qui, un ulteriore sintomo di opacità nel determinare, anche ai base ai criteri (arbitrariamente) adottati, quali siano stati in realtà gli esiti della consultazione aventi effetti determinanti sulla riforma dell'orario delle lezioni (dato che la delibera gravata si limita a prendere atto dell'esito di una votazione siffatta).

Appare ai ricorrenti priva di ogni ragionevolezza, oltre che di legittimità, l'estensione del diritto di voto a tutti i genitori di alunni iscritti ad altre e diverse Comunità scolastiche (art. 3 T.U.), individuate in base a criteri ideati dal Dirigente scolastico nel convincimento che alcuni di tali alunni (in quantità indeterminata ed indeterminabile) potrebbero, in un futuro più o meno lontano, iscriversi all'I.C. di Paina.

A tale proposito, va rilevato, ancora una volta, come spetti al Consiglio d'Istituto la *“promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione”* (T.U., art. 10, comma 3, lett. f); inoltre, il Regolamento dell'autonomia istituisce lo strumento degli accordi fra Reti di scuole, deliberato sempre dal Consiglio d'Istituto, *“per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali”*.

Ma ciò è stato completamente omesso.

Non sono state, inoltre, preventivamente ed espressamente formalizzate le modalità dell'espressione del voto.

A seguito dell'istituzione del registro elettronico, il voto avrebbe dovuto essere espresso tramite l'account istituzionale del figlio; invece, ex post, sono stati accettati anche i voti espressi con account di famiglia, a volte con indirizzi di fantasia non riconducibili ai genitori di alunni frequentanti.

In conseguenza di una consultazione estesa a genitori di alunni di altre scuole, per giunta con regole vaghe e prive di legittimazione, si è verificato che i genitori degli

alunni del tempo ordinario della **primaria del plesso di Paina hanno scelto a maggioranza di mantenere il tempo scuola su sei giorni: ma tale maggioranza è stata ribaltata dal voto dei genitori delle scuole parrocchiali dell'infanzia**, ammessi alla consultazione dal Dirigente scolastico come sopra asserito.

Quanto, poi all'esito del sondaggio condotto nella scuola **secondaria di primo grado**, la pubblicazione sul sito fa apparire la prevalenza dei Sì alla settimana corta rispetto ai No (doc. 16).

Potrebbe, tuttavia, non essere così.

La realtà potrebbe essere diversa. Al fine della trasparenza, è necessario che il Dirigente fornisca chiarimenti incontrovertibili circa il reale esito della consultazione in quanto:

- il dato relativo al voto degli "alunni interni" (classi prima e seconda media) ingloba anche il voto dei genitori degli alunni delle classi quarte e quinte della primaria, quindi di alunni non iscritti alla secondaria, per i quali nessuno è in grado di fare previsioni sulla scelta che gli stessi faranno al momento dell'uscita dalla primaria;
- la lettura corretta dei dati risultanti dalla consultazione richiede il distinto computo dei voti degli iscritti alla scuola media, separandoli dai potenziali alunni della scuola primaria che andranno ad iscriversi;
- sono stati computati tra i Sì anche tre alunni "esterni" e tra i No anche un alunno "esterno" e qui il tutto diventa indecifrabile, non essendo comprensibile la natura e la provenienza di tali alunni "esterni".

Insomma, anche la procedura di voto, così come è stata congegnata, denota la "confusione" che ha governato questa brutta pagina dell'azione amministrativa all'interno della scuola di Paina.

Le modalità rabberciate della procedura di voto hanno dato un esito non verificabile ma il Consiglio di Istituto ne ha semplicemente preso atto ed anche per questo specifico aspetto non ha effettuato alcuna specifica valutazione né una puntuale istruttoria.

Tali lacune ed incongruità sono state già evidenziate all'interno del reclamo ma

nessuno presso l'Istituto si è minimamente peritato di valutare tali legittime richieste di riesame, a comprova dello spirito assolutamente autoritario con cui è stata condotta tutta questa vicenda.

_o_o_o_

III. ISTANZE ISTRUTTORIE

Alla luce di quanto evidenziato e prodotto, nella presente sede si chiede che, ai sensi degli artt. 63, 64 e 65 del c.p.a., parte resistente depositi tutti i provvedimenti ed i correlati documenti in base ai quali gli atti impugnati sono stati emanati.

Si chiede, inoltre, di disporsi l'esibizione e produzione della copia integrale del verbale del Collegio dei Docenti del 05/12/2023 e del Verbale del Consiglio di Istituto del 18/12/2023 oggetto dell'istanza di accesso del 22/12/2023 (cfr., doc. 6).

In relazione a tali documenti, nonostante l'Istituto resistente abbia, con la nota Prot. 000212/U del 17/01/2024 (cfr., doc. 7), affermato che “(...) *in merito al verbale del Collegio dei Docenti del 05/12/2023 ed al verbale del Consiglio di Istituto del 18/12/2023, ci si riserva di inviarli non appena saranno disponibili in quanto non ancora approvati dai competenti organi deliberanti*”, nulla è stato ad oggi trasmesso.

Si noti che, mentre nulla si è rinvenuto sul sito web dell'Istituto in merito al Verbale del Collegio dei Docenti del 05/12/2023, risulta, invece, che il Verbale del Consiglio di Istituto del 18/12/2023 (nella sua versione con “omissis”) è stato pubblicato (doc. 17).

Si chiede, pertanto, che venga disposta l'ostensione dei predetti documenti ai sensi delle disposizioni processuali sopra indicate.

_o_o_o_

IV. ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Circa la sussistenza del *fumus bonis iuris* nel caso di specie si è ampiamente argomentato nell'articolato del presente atto.

In ordine al requisito del *periculum in mora*, si ritiene che la gravità e l'irreparabilità del pregiudizio conseguente all'assunzione della delibera del Consiglio di Istituto impugnata siano *in re ipsa*, ovvero sia nel fatto di avviare con il nuovo anno scolastico

una nuova e diversa articolazione dell'orario delle lezioni.

E il pregiudizio, grave ed irreparabile, sussiste anche laddove il giudizio che si va ad instaurare con il presente atto introduttivo dovesse concludersi, come si ritiene, con una pronuncia di accoglimento, che seppur resa nei tempi ordinari del giudizio amministrativo, non eviterebbe l'avvio del nuovo anno scolastico con la qui censurata nuova (illegittima) articolazione dell'orario, alla luce delle considerazioni che precedono.

Per tali ragioni si chiede la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato stante il pregiudizio immediato arrecato ai ricorrenti.

In merito ci si permette di evidenziare come la questione debba essere valutata anche alla luce del principio di proporzionalità, nella ponderazione degli interessi - privato e pubblico - in conflitto: da un lato la concessione dell'invocata tutela cautelare non recherebbe alcun tipo di pregiudizio alla parte resistente atteso che semplicemente verrebbe ristabilito l'equilibrio e la tutela del legittimo affidamento violato da una azione amministrativa chiaramente contraria ad una serie di norme di legge.

Si ritiene, dunque, che nel caso di specie vi siano tutti i presupposti per assegnare prevalenza all'interesse dei ricorrenti e disporre la sospensione del provvedimento gravato con ogni conseguenza ed ogni miglior formula.

_o_o_o_

V. ISTANZA DI NOTIFICAZIONE e/o PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Il ricorso viene notificato, ai sensi dell'art. 41 comma 2, c.p.a. ad un controinteressato individuato fra i genitori degli alunni frequentanti il plesso di Paina.

Ove occorra e ove ritenuto rilevante ed opportuno, si chiede a Codesto Ill.mo Collegio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a. e dell'art. 49, comma 3, c.p.a., l'autorizzazione a poter effettuare notifica per pubblici proclami.

Al riguardo si chiede che venga consentita, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a. l'effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto

<https://icdonberettagiussano.edu.it/>

dell'Ordinanza di autorizzazione della notifica per pubblici proclami e del ricorso, secondo le modalità che verranno indicate dall'Ill.mo Giudicante adito.

-o_o_o-

Per tutte le suesposte ragioni, i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati, assumono le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, disattesa e rigettata ogni diversa richiesta, eccezione e deduzione,

IN VIA CAUTELARE: sospendere l'efficacia e l'esecutività della Deliberazione del Consiglio di Istituto n. 66 assunta nella seduta del 22 novembre 2023 e pubblicata in data 4 dicembre 2023 per quindici giorni consecutivi con la quale è stata decisa l'adozione della c.d. "settimana corta" a partire dal prossimo anno scolastico 2024/2025 per tutte le classi del tempo normale della scuola primaria nonché per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, nonché della Deliberazione del Collegio dei Docenti del 31/10/2023, procedendo ad una sollecita fissazione dell'udienza di merito;

IN VIA ISTRUTTORIA: disporre ai sensi degli artt. 63, 64 e 65 del c.p.a., (i) che parte resistente depositi tutti i provvedimenti ed i correlati documenti in base ai quali gli atti impugnati sono stati emanati; (ii) l'esibizione, ostensione e produzione della copia integrale del verbale del Collegio dei Docenti del 05/12/2023 e del Verbale del Consiglio di Istituto del 18/12/2023 oggetto dell'istanza di accesso trasmessa in data 22/12/2023.

NEL MERITO: accogliere il ricorso e le domande tutte proposte dai ricorrenti e, per l'effetto, dichiarare l'annullamento

- della Deliberazione del Consiglio di Istituto n. 66 assunta nella seduta del 22 novembre 2023 e pubblicata in data 4 dicembre 2023 per quindici giorni consecutivi con la quale è stata decisa l'adozione della c.d. "settimana corta" a partire dal prossimo anno scolastico 2024/2025 per tutte le classi del tempo normale della scuola primaria nonché per tutte le classi della scuola secondaria

- di primo grado, acquisita in data 17/1/2024 a seguito di istanza di accesso agli atti del 22/12/2023;
- ove e per quanto possa occorrere, della Deliberazione del Collegio dei Docenti del 31/10/2023, acquisita in data 17/1/2024 a seguito di istanza di accesso agli atti del 22/12/2023;
 - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso, ancorché non noto.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.

Si producono in copia, per come citati nella narrativa del ricorso, i seguenti:

ATTI:

- A) Procura speciale alle liti sottoscritta ed autenticata.

DOCUMENTI:

- 1) Deliberazione del Consiglio di Istituto n. 66 assunta nella seduta del 22/11/2023, acquisita in data 17/1/2024 a seguito di istanza di accesso agli atti del 22/12/2023 (provvedimento gravato);
- 2) PTOF triennio 2022-2025;
- 3) Circolare n. 7 del 6 settembre 2023;
- 4) Reclamo ex art. 14, comma 7, DPR 275/1999;
- 5) Convocazione seduta Consiglio di Istituto del 18/12/2023;
- 6) Istanza di accesso agli atti del 22/12/2023;
- 7) Nota Prot. 000212/U del 17/01/2024 con allegati;
- 8) Atto di indirizzo n. 2604/U del 9/9/2022;
- 9) Verbale Collegio Docenti del 26/6/2023;
- 10) Atto di indirizzo n. 4133/U del 11/9/2023;
- 11) Verbale Collegio Docenti del 31/10/2023 (provvedimento gravato);
- 12) Circolare consultazione scuola primaria;
- 13) Circolare consultazione scuola secondaria;
- 14) Errata corrige consultazione scuola primaria del 10/11/2023;
- 15) Errata corrige consultazione scuola secondaria del 10/11/2023;

16)Esito sondaggio;

17)Verbale del Consiglio di Istituto del 18/12/2023.

._._._.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i., si dichiara che l'importo del contributo unificato dovuto ai fini del presente giudizio ammonta ad € 650,00.

._._._.

Milano, 9 febbraio 2024

Avv. Francesco Ferrari